

STATUTO

TRADUZIONE DELLA VERSIONE IN FRANCESE APPROVATA DALL'ASSEMBLEA GENERALE DEL 05.05.2023

I DENOMINAZIONE

Il Collège Suisse des Experts Architectes (CSEA) è un'associazione senza scopo di lucro ai sensi degli articoli da 60 a 79 del Codice civile svizzero (CCS), politicamente neutra e confessionalmente indipendente.

Per motivi di semplificazione linguistica, in tutto il documento verrà utilizzato il genere maschile senza alcuna discriminazione.

II SCOPI

Arti. 1

L'Associazione promuove e facilita i contatti tra i suoi membri.

Si occupa dell'applicazione delle regole dell'arte nel campo dell'architettura, della tecnica della costruzione e dell'ambiente. L'associazione difende gli interessi dei propri membri e tutela quelli dei mandanti, adottando criteri oggettivi nelle problematiche costruttive, tecniche e giuridiche.

Il CSEA si impegna a ottenere dai suoi membri servizi professionali di alta qualità. Richiede ai suoi membri il rispetto delle norme deontologiche.

Art. 2

Il CSEA persegue i suoi scopi con i seguenti mezzi:

a) promuovendo la condivisione delle informazioni e assicurando la formazione continua dei suoi membri.

b) pubblicando direttive e raccomandazioni.

c) prendendo posizione nei seguenti settori:

- la patologia edilizia

- l'ambiente

- l'individuazione di difetti di costruzione, l'analisi dei danni alle costruzioni e i mezzi per porvi rimedio.

- la giurisprudenza in materia

- le valutazioni immobiliari

- lo scambio di informazioni su perizie, consulenze, ecc. nei settori già menzionati, nonché i contatti e gli scambi con il Collegio Internazionale degli Esperti Architetti (CIEA) e con altre organizzazioni che perseguono gli stessi obiettivi del CSEA (nella misura in cui non siano in contrasto con le leggi e i regolamenti locali in materia).

III SEDE

Art. 3

La sede del CSEA è di regola il luogo in cui il Presidente incaricato esercita la sua attività o la sua residenza privata, oppure all'indirizzo di uno dei membri del Comitato centrale.

IV MEMBRI

Art. 4

Il CSEA è composto da membri individuali.

Art. 4.1 Membri ordinari

a) Possono essere ammessi quali membri ordinari gli architetti titolari di una formazione accademica o di una scuola universitaria professionale (SUP), oppure iscritti al REG A (Registro svizzero degli architetti) e/o alla SIA (Società svizzera degli ingegneri e degli architetti), che esercitino un'attività indipendente da almeno 10 anni.

b) possono essere inoltre ammessi gli architetti qualificati ai sensi del punto 4.1 a) che occupano una posizione dirigente in uno studio di architettura e che esercitano la propria professione in modo paragonabile a quella di un architetto indipendente e con responsabilità propria, e che firmano personalmente il proprio lavoro.

Art. 4.2 Membri associati

Possono essere ammessi quali membri associati i professionisti che siano in possesso di una formazione e/o che esercitino un'attività che, secondo la valutazione degli organi preposti all'esame delle domande di ammissione, li qualifichi come esperti nel settore delle costruzioni, che soddisfino i requisiti di formazione del livello di cui all'art. 4.1.a) e che svolgano la loro attività come professionisti indipendenti o in un contesto ai sensi dell'art. 4.1.b).

Fatti salvi i casi particolari previsti dagli articoli 24.b), 28 e 32, il membro associato gode degli stessi diritti e obblighi del membro ordinario, ad eccezione della possibilità di far parte di un comitato.

Art. 4.3 Riduzione del tempo di attività

Architetti che soddisfino i criteri di cui all'art. 4.1 e siano in possesso di un titolo di studio di post-formazione universitaria patrocinato dal Collège Suisse des Experts Architectes vedranno ridotto a cinque anni il periodo minimo di attività professionale per poter essere ammessi come membri.

Art. 4.4 Eccezioni

Nel caso in cui delle personalità la cui appartenenza al CSEA porterebbe beneficio all'Associazione non dovessero soddisfare tutte le condizioni per l'ammissione, il Comitato centrale può concedere delle deroghe alle condizioni stabilite dagli articoli 4.1 e 4.2.

Art. 4.5 Membri onorari

Su proposta del Comitato centrale, l'Assemblea generale può nominare membro onorario un membro del Collegio il cui contributo sia stato significativo. Il membro onorario è esonerato dal pagamento della quota sociale.

Art. 4.6 Membri senior

I membri senior sono ex membri del CSEA che hanno cessato la loro attività professionale e che desiderano seguire o partecipare alle attività dell'associazione. I membri senior pagano una quota associativa ridotta.

Art. 5 Candidatura

a) Il richiedente deve indirizzare la propria domanda al Presidente del gruppo regionale a cui desidera aderire, corredata dalla prova dei requisiti di cui all'art. 4, dal modulo delle specificità (al massimo 3 specificità per i membri ordinari e 1 specificità per i membri associati), nonché un breve curriculum e almeno 2 perizie effettuate e firmate dal richiedente per ogni specificità per la quale si candida. La facoltà di richiedere ulteriori documenti è riservata agli organi preposti all'esame delle domande di ammissione.

b) La candidatura dovrà essere appoggiata da due padrini, membri ordinari, onorari o senior, appartenenti di regola allo stesso Gruppo regionale del richiedente.

- c) Il Comitato regionale trasmette la domanda, unitamente a una relazione e a un preavviso, al Comitato centrale, il quale decide sulla domanda di ammissione.
- d) Gli organi del CSEA non sono obbligati a comunicare al richiedente i motivi dell'eventuale rifiuto della domanda di ammissione.

Art. 6 Impegno

- a) I membri si impegnano, nell'esercizio della loro attività, ad agire in modo coscienzioso e fedele ai loro doveri, in conformità al Capitolo II del presente Statuto, e a rispettare la personalità e i diritti delle parti coinvolte.
- b) I membri si impegnano a rispettare le direttive e le raccomandazioni dell'Associazione, in particolare per quanto riguarda la redazione di perizie.
- c) Essi rispettano la priorità del diritto federale, cantonale e comunale rispetto alle direttive e alle raccomandazioni dell'Associazione.
- d) Certificazione interna: i membri della CSEA si impegnano a mantenere e a sviluppare le proprie competenze professionali attraverso una formazione continua. Il mancato rispetto di questa clausola può comportare la radiazione dal CSEA.
- e) I membri si impegnano a partecipare attivamente alla vita del Collegio, in particolare partecipando ad almeno un'Assemblea generale del Comitato centrale e a due Assemblee generali di un gruppo regionale ogni tre anni.

Art. 7 Codice deontologico

Ogni membro si impegna ad osservare un corretto atteggiamento deontologico nella sua attività di perito. In caso di controversia, si farà riferimento al Codice deontologico della Società svizzera degli ingegneri e architetti (SIA).

Art. 8 Espulsione

Il Comitato centrale può espellere un membro che non osservi il codice deontologico. L'espulsione può avvenire d'ufficio da parte del Comitato centrale o, previa verifica, su proposta di un Comitato regionale. Il membro di cui si chiede l'espulsione deve essere ascoltato.

Art. 8.1

Il Comitato centrale può espellere un membro nel caso in cui risulti che non soddisfaceva le condizioni di ammissione al momento della sua ammissione, o che non le soddisfa più.

Art. 8.2

Il membro escluso può presentare ricorso all'Assemblea generale, che decide in via definitiva.

Art. 8.3

Il membro che, nonostante tre solleciti nell'arco di due anni, non paga la quota annuale, può essere considerato dimissionario dal CSEA e sarà radiato dall'elenco dei membri.

Art. 9 Dimissioni

Un membro può presentare le dimissioni per la fine di un anno civile, pagando la quota associativa per l'anno in corso. Le dimissioni dall'Associazione comportano anche le dimissioni dal gruppo regionale.

V SIGLA CSEA

Art. 10

- a) Ogni membro ordinario e ogni membro onorario ha il diritto di rendere nota la propria appartenenza all'Associazione con la sigla "CSEA".
- b) Ogni membro associato ha il diritto di rendere nota la propria appartenenza all'Associazione con la dicitura "membro associato CSEA".
- c) Le denominazioni sono personali; le denominazioni quali " Studio CSEA" o " Atelier CSEA" sono vietate.
- d) È vietato l'uso del logo per qualsiasi diversa finalità.

VI GRUPPI REGIONALI

Art. 11

L'Associazione è composta da tre Gruppi regionali:

- a) della Svizzera tedesca
- b) della Svizzera francese
- c) della Svizzera italiana

Art. 12

I Gruppi regionali si attengono agli Statuti dell'Associazione e dispongono di un proprio regolamento.

Art. 13

I Gruppi regionali sono autonomi nell'ambito degli Statuti dell'Associazione e hanno in linea di principio gli stessi organi.

Art. 14

I Gruppi regionali hanno il diritto di

- a) richiedere ai propri membri un contributo regionale aggiuntivo
- b) svolgere le proprie attività quali quelle indicate all'articolo 2.

Art. 15

Un socio può, senza particolari formalità, iscriversi a un altro Gruppo regionale o appartenere a un secondo Gruppo regionale, se il suo domicilio professionale e privato differiscono di regione. In tal caso, sono dovute le quote associative di ciascun Gruppo.

VII LINGUE UFFICIALI

Art. 16

Le relazioni tra i soci e gli organi dell'Associazione si svolgono in tedesco, francese o italiano, indipendentemente dal domicilio professionale e/o dal gruppo regionale.

Art. 17

La lingua ufficiale del CSEA è quella della sede dell'Associazione. Per le pubblicazioni o le informazioni importanti, il Comitato centrale può, se necessario, provvedere alla traduzione.

Art. 18

Gli statuti sono redatti in tedesco, francese e italiano. La versione di riferimento è quella in francese.

VIII ORGANIZZAZIONE

Art. 19

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Generale (GA)
- il voto referendario
- il Comitato Centrale (CC)
- i Comitati Regionali (CR)
- gli organi di controllo
- la Segreteria

Art. 20

L'Assemblea generale è composta dai membri del CSEA.

Art. 21

L'Assemblea Generale è convocata dal Comitato Centrale almeno una volta all'anno.

L'Assemblea Generale può essere convocata su richiesta dei due terzi dei membri di una regione. Il Comitato Regionale presenta la richiesta al Comitato Centrale. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Art. 22

L'Assemblea Generale è competente per tutte le questioni che non riguardano gli altri organi dell'Associazione, in particolare per:

- a) dirimere le questioni relative all'organizzazione interna del CESE.
- b) prendere decisioni importanti riguardanti l'Associazione
- c) adottare e modificare gli statuti
- d) creare sezioni all'interno delle regioni, previa modifica degli statuti
- e) eleggere il Presidente centrale e i membri del Comitato centrale, i revisori dei conti e i loro sostituti
- f) approvare il rapporto di attività del Presidente, i conti annuali e il bilancio, e fissare le quote associative ai sensi dell'articolo 44
- g) approvare le linee guida e le raccomandazioni dell'Associazione e deciderne la pubblicazione.
- h) decidere le relazioni da stabilire con le organizzazioni che perseguono gli stessi obiettivi.
- i) decidere la data e il luogo della prossima Assemblea Generale.
- j) decidere lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 23

Le decisioni dell'Assemblea Generale saranno oggetto di un protocollo ad hoc, sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale successiva.

Art. 24

- a) Le votazioni avvengono per alzata di mano, a meno che l'Assemblea Generale non decida diversamente.
- b) Solo i membri ordinari e i membri onorari hanno diritto di voto sulle modifiche dello Statuto o sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 25

Le modifiche allo Statuto e lo scioglimento dell'Associazione richiedono una maggioranza di due terzi dei voti. Le altre decisioni sono prese a maggioranza relativa.

Art. 26

Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto, a meno che l'Assemblea Generale non decida diversamente. Al primo turno, la decisione viene presa a maggioranza assoluta. Al secondo turno, sarà presa a maggioranza relativa.

Art. 27

Il Comitato centrale comunica per iscritto la data e il luogo dell'Assemblea Generale con almeno 8 settimane di anticipo. Le proposte dei Gruppi regionali o dei soci devono essere inviate per iscritto al Comitato centrale almeno 6 settimane prima dell'Assemblea Generale. L'ordine del giorno, unitamente alle eventuali proposte, sarà inviato per iscritto ai soci 4 settimane prima dell'Assemblea generale.

LA VOTAZIONE REFERENDARIA

Art. 28

Una votazione referendaria per corrispondenza riguardante la revisione dello Statuto o lo scioglimento dell'Associazione decisi dall'Assemblea Generale, si terrà su richiesta di due terzi dei membri ordinari e onorari dell'Associazione o di due Gruppi Regionali, su decisione della loro Assemblea Generale.

Art. 29

- a) La richiesta di votazione referendaria deve pervenire al Comitato Centrale entro e non oltre sei settimane dall'Assemblea Generale interessata.
- b) La votazione referendaria avrà luogo 8 settimane dopo la richiesta valida. Il materiale di voto viene inviato a tutti i membri dell'Associazione, per lettera raccomandata, almeno 4 settimane prima della data di scadenza.

Articolo 30

- a) Il risultato della votazione referendaria è decisivo se almeno un terzo dei soci aventi diritto ha espresso il proprio voto.
- b) Per l'accettazione di una proposta è necessaria la maggioranza assoluta. Lo spoglio dei voti è affidato ai Revisori dei Conti.

IL COMITATO CENTRALE

Art. 31

Il Comitato Centrale dirige e rappresenta l'Associazione.

È composto dal Presidente del CSEA, da un membro di ciascun Comitato di Gruppo Regionale e da 1 a 3 membri aggiuntivi, tra i quali vengono nominati un Segretario e un Tesoriere.

Il Comitato centrale delibera validamente se è presente almeno la metà dei membri.

In caso di parità, è decisivo il voto del Presidente.

Art. 32

I membri del Comitato Centrale sono eletti per due anni.

Possono essere eletti i membri ordinari. La rielezione è possibile.

Il Presidente dell'Associazione presiede il Comitato Centrale.

Il Comitato Centrale si costituisce al suo interno e regola la rappresentanza dell'Associazione.

L'Associazione è vincolata con la firma collettiva di due membri del Comitato centrale.

Articolo 33

Il Comitato Centrale gestisce gli affari correnti dell'Associazione.

È responsabile di fornire a tutti i membri delle informazioni adeguate.

Art. 34

Il Comitato Centrale è preposto alla gestione dell'Associazione e in particolare:

- a) attua le decisioni dell'Assemblea Generale
- b) nomina i membri della Segreteria e ne stabilisce le competenze, i compensi e i rimborsi
- c) definisce l'ordine del giorno dell'Assemblea generale annuale
- d) fa rispettare lo Statuto dell'Associazione
- e) organizza il voto referendario e ne attua le decisioni
- f) ratifica l'ammissione, l'esclusione o la radiazione di membri dell'Associazione
- g) gestisce gli affari finanziari e il patrimonio dell'Associazione
- h) collabora con i Gruppi regionali; riceve le loro richieste e le loro proposte, le studia e le diffonde
- i) pubblica ogni informazione utile agli interessi e agli scopi dell'Associazione
- j) promuove i rapporti con le organizzazioni che perseguono gli stessi obiettivi; sostiene le loro iniziative condivise dall'Associazione, rappresenta l'Associazione nelle loro assemblee, congressi, riunioni, ecc.
- k) delibera in merito alla partecipazione o all'adesione del CSEA ad altre associazioni. Queste decisioni devono essere confermate dall'Assemblea Generale
- l) prende le decisioni in merito alla stampa, alla diffusione e alla vendita delle pubblicazioni dell'Associazione.

Art. 35 Delega

Il Comitato centrale può delegare parte dei suoi poteri a un gruppo di membri o alla Segreteria, mediante delibera scritta.

Art. 36 Commissioni

Il Comitato centrale può delegare alcuni compiti importanti per l'Associazione a commissioni ad hoc, composte da membri del CSEA, con l'incarico di presentare una relazione e un preavviso;

In accordo con il Comitato centrale, le commissioni possono richiedere l'assistenza della Segreteria.

Il Comitato centrale può essere rappresentato nelle commissioni da uno dei suoi membri.

COMPENSI

Art. 37 Compensi

- a) In linea di principio, il Comitato Centrale e le commissioni non percepiscono alcun compenso. Tuttavia, può essere corrisposta un'indennità in caso di impegni importanti, che sarà inclusa nel preventivo e dovrà essere approvata dall'Assemblea Generale.
- b) Le spese di viaggio e le spese vive saranno rimborsate in base ai costi effettivi.

IL COMITATO DI GRUPPO REGIONALE

Art. 38

- a) Il Comitato di Gruppo regionale è responsabile della gestione degli affari del Gruppo regionale. Ha gli stessi doveri e poteri del Comitato centrale, riportato nel contesto regionale.
- b) Nel quadro delle deliberazioni dell'Assemblea Generale e sotto la direzione del Comitato centrale, il Comitato di gruppo regionale può profilarsi in modo autonomo.
- c) La sua organizzazione si uniforma a quella del Comitato centrale.

L'UFFICIO DI REVISIONE

Art. 42 39

- a) L'Ufficio di revisione esamina i conti annuali dell'Associazione e presenta la sua relazione all'Assemblea generale. Per deliberazione dell'Assemblea Generale, questo compito può essere affidato a una società fiduciaria.
- b) I revisori dei conti, i loro sostituti e, se del caso, il fiduciario, sono eletti per un periodo di 2 anni e sono rieleggibili.

LA SEGRETERIA

Art. 43 40

- a) La Segreteria è posta sotto la direzione del Comitato centrale, che ne determina i poteri e i compiti. La Segreteria è finanziata dalle quote sociali.
- b) I diritti e i doveri della Segreteria sono disciplinati da un regolamento redatto dal Comitato centrale e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale.
- c) Il Segretariato fornisce tutte le informazioni necessarie alle persone fisiche o giuridiche interessate alle attività del CSEA.

IX FINANZE

Art. 41 Risorse

Le risorse a disposizione dell'Associazione per il perseguimento dei suoi scopi sono costituite da :

- quote sociali dei membri
- proventi delle manifestazioni che organizza
- donazioni di ogni tipo

La responsabilità finanziaria dell'Associazione è limitata al suo patrimonio. L'Associazione tiene un conto di esercizio e un conto patrimoniale. I conti vengono chiusi alla fine di ogni anno civile.

Art. 42 Quote sociali

I membri ordinari, associati e senior sono tenuti a versare la loro quota annuale.
I membri ammessi nel corso dell'anno pagheranno la loro quota pro rata temporis.

Art. 43

I nuovi soci pagano una quota di ammissione.

Art. 44

L'ammontare della quota associativa e della tassa di ammissione è stabilito dall'Assemblea Generale, su proposta del Comitato Centrale.

Art. 45 Contabilità e bilancio

- a) Il Comitato centrale elabora ogni anno un bilancio preventivo che deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale.
- b) I conti annuali, il bilancio patrimoniale e il rapporto dell'Ufficio di revisione devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea generale.
- c) I relativi documenti vengono inviati ai soci con l'invito all'Assemblea generale.

X SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 46

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Generale delibera sulla procedura di liquidazione e sull'impiego del patrimonio dell'Associazione.

STATUTO CSEA.

Approvato dall'Assemblea Generale straordinaria a Berna il 12 aprile 1989.
Modifiche: Assemblea Generale ordinaria del 15 marzo 2000, del 30 aprile 2004 e del 13 giugno 2008.
Revisione a cura del Comitato centrale nel mese di aprile 2016.
Revisione approvata dall'Assemblea Generale ordinaria del 5 maggio 2023.

Traduzione dal francese: arch. Claudio Morandi, giugno 2023.